Spett.le

Comune di CANTELLO
Sindaco avv. Vincenzi
Assessore Finanze rag. Casartelli
Segretario gen. dott.ssa Taldone
Resp. Finanze dott.ssa Cardona
Revisore dei conti dott. Ricciardi

OGGETTO: ANALISI ANOMALIE CONTABILI

Premesso che il Comune di Cantello ha conferito allo studio scrivente incarico straordinario per la verifica di anomalie contabili che emergono dal rendiconto 2023

Preso atto del risultato di amministrazione al 31.12.2023 approvato dal Consiglio comunale, che registra un disavanzo pari a € 922.695,03

Considerato che dal rendiconto al 31.12.2023 del Comune di Cantello emerge una situazione anomala sul piano contabile, posto che risultano in, quattro documenti ufficiali, quattro risultati di amministrazione differenti. In particolare, emergono i seguenti risultati in lettera E modello A (totale quota di risultato disponibile) 2023:

-Conto del bilancio approvato dal consiglio comunale (- € 922.695,03)

-Relazione del revisore dei conti (+ € 205.207,99)

-Relazione di Giunta (+ € 516.467,73)

-Relazione di fine mandato – secondo risultato presunto (+ € 1.255.799,98) come risultato complessivo posto che non sono valorizzate le parti accantonate; vincolate; destinate investimenti.

Considerato che dalla documentazione contabile prodotta emergono inoltre risultati differenti in merito al fondo pluriennale vincolato di parte capitale, che incide sul risultato complessivo:

- Conto del bilancio approvato dal consiglio comunale (€ 0)

- Relazione del revisore dei conti (€ + 467.532,44)
- Relazione di Giunta (€ 0)

Preso atto che i dati contabili di sintesi del risultato di amministrazione al 31.12.2023 deliberato dalla Giunta comunale (in data 19.03.2024) e depositato al Consiglio comunale differiscono in modo significativo dai dati contabili approvati successivamente dal Consiglio comunale in sede di rendiconto 2023 (in data 16.04.2024)

Rilevato che in sede di rendiconto 2023 il Consiglio comunale, pur approvando un risultato di amministrazione negativo non ha provveduto ad assorbire il disavanzo di amministrazione, pari a € 922.695,03 ai sensi dell'art. 188 ("L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione").

Rilevato che anche in sede di salvaguardia equilibri 2024-2026 e assestamento di bilancio, ex art. 193 e art. 175 comma 8 Tuel, il Consiglio comunale non ha deliberato stanziamento di spesa per assorbimento del disavanzo di amministrazione effettivo risultante dal rendiconto 2023

Premesso quanto sopra:

Lo studio scrivente ha svolto tre incontri in Comune alla presenza di amministratori, revisore, responsabile finanziario, e ha analizzato i dati contabili sulla procedura software APK Sici, rilevando numerose criticità di difficile immediata soluzione, in particolare:

1. Capitolo di entrata a Titolo IV n. 4150 "Compensazione ristorni frontalieri", risulta nella scheda contabile un accertato di competenza 2023 pari a € 2.405.192,49, mentre nel conto del bilancio il Titolo IV entrate espone un accertato totale pari a € 1.107.317,37. Tale differenza, pari a € 1.297.875,12 è probabilmente la causa dell'elevato avanzo inserito nella quota destinata agli investimenti pari a € 1.648.251,44, come evidenzia il modello A3, allegato al rendiconto 2023, che ingloba l'accertamento citato pari a € 2.405.192,49.

 Tra l'altro, si fa presente che il capitolo n. 4150 nell'estrazione dalla "situazione di bilancio

esercizio 2023 entrata alla data del 31.12.2023" era pari a € 801.730,83, mentre successivamente è stato modificato, presumibilmente nell'anno 2024 sull'esercizio 2023, come conferma la stampa del mastro consegnataci.

Nella normalità dei casi, un accertamento non corretto a Titolo IV, che, se non utilizzato, alimenta avanzo destinato agli investimenti contribuisce alla formazione sia del risultato di cui lettera A (risultato complessivo) sia del risultato di cui lettera D (avanzo destinato agli investimenti). Quindi, sempre nella normalità dei casi, riducendo l'accertamento in questione si riduce sia il risultato complessivo, sia la quota destinata agli investimenti, senza effetto alcuno sul risultato di cui lettere E (libero disponibile) che nel caso di Cantello espone il citato disavanzo pari a € 922.695,03.

Se invece, come parrebbe, l'ufficio ragioneria ha effettuato caricamenti manuali sulla procedura software "forzati", la conseguenza potrebbe essere proprio un disallineamento tra l'ammontare delle quote citate, con un possibile annullamento del disavanzo come da rendiconto 2023 approvato in Consiglio comunale ed esposizione di nuovo diverso risultato 2023, con avanzo pari a € 375.180,09.

Lo studio scrivente, tuttavia, non può certificare tale risultanza, che potrebbe dipendere anche da altri movimenti contabili caricati in procedura in modo scorretto, sul piano contabile, giuridico e amministrativo, posto che non sembra siano stati seguiti il disposto della normativa, dei principi contabili e il necessario supporto degli atti amministrativi (la contabilità registra quanto riportato negli atti, non viceversa).

Lo studio scrivente ha rilevato che fino alla data del 16 settembre 2024 era ancora aperta la procedura contabile 2023; poi chiusa lo stesso giorno a seguito di nostra segnalazione. Questo significa che le rilevazioni contabili effettuate nel 2024 potrebbero esserci intrecciate con quelle del 2023 e questo renderebbe davvero difficile la ricostruzione dei dati.

2. Riaccertamento ordinario dei residui 2023: gli allegati alle determine dei responsabili dei servizi e alla deliberazione di Giunta comunale non sono corretti in quanto risultano estratti dall'esercizio 2024 anziché dall'esercizio 2023 (residui al 31.12.2023).

3. Fondo pluriennale vincolato: in sede di riaccertamento ordinario (e neppure a fine anno 2023) non è stata spostata l'esigibilità di alcun impegno di spesa al titolo II; non sono state effettuate

reimputazioni di entrate e spese non esigibili; non è stato costituito il Fondo pluriennale vincolato di parte capitale. Questo fatto, unitamente all'errato riaccertamento ordinario di cui sopra, impone la modifica della delibera di Giunta sul riaccertamento ordinario 2023, con conseguente riapprovazione del rendiconto 2023 in Consiglio comunale.

4. Rendiconto di gestione 2023 conto del bilancio, dal riepilogo generale delle entrate e delle spese emerge quanto segue:

 4.1. Residui passivi al 31/12/2023 diversi rispetto a quelli rilevati in contabilità finanziaria (conseguenza del mancato inserimento nel programma gestionale di contabilità della data di approvazione del rendiconto).

 4.2. Differenza, rispetto alla situazione di bilancio al 31.12.2023, di residui passivi derivanti dalla competenza 2023 per € 2.792,36 a seguito dell'incremento di uno o più impegni di spesa competenza 2023 allocati al titolo 2 missione 1, programma 5 (capitoli 2006, 2016, 2048, 2050, 2052). E' probabile che tale differenza derivi dall'impegno registrato nel 2022, la cui esigibilità è stata spostata nel 2023 con Fondo pluriennale vincolato n. 796/2023, capitolo 2048 (Missione 1 programma 5, titolo 2). A prescindere dalla motivazione di tale reimputazione, il suo mancato inserimento nel rendiconto approvato dal consiglio risulta contabilmente erroneo.

5. Rendiconto di gestione 2023 conto del bilancio, dal prospetto equilibri di bilancio emerge quanto segue:

 5.1. In sede di approvazione di bilancio di previsione 2023-2025, il prospetto degli equilibri evidenziava l'utilizzo per € 35.000,00 di entrate di parte capitale destinate a spese correnti (presumibilmente permessi a costruire). Il prospetto equilibri del rendiconto 2023, però, non tiene conto della scelta sopra descritta (a meno che in corso d'anno non siano state apportate modifiche, ma nelle variazioni di bilancio approvate non se ne trova traccia). Occorre verificare se nessun impegno di spesa 2023 per manutenzioni ordinarie a Titolo I è stato finanziato da oneri di urbanizzazione.

 5.2. Con deliberazione n.15 del 26/04/2023, il Consiglio comunale ha approvato una

variazione di bilancio con la quale veniva finanziata spesa di investimento (titolo II) per un importo pari a € 142.681,44 coperta con la riduzione di stanziamenti di bilancio di spese allocate al titolo I della spesa, generando quindi margine corrente. Di tale variazione, tuttavia, non viene data evidenzia nel prospetto degli equilibri finanziari finali esposti a rendiconto 2023.

5.3. Conseguentemente, gli equilibri parziali O2) O3) Z2) Z3) W2) W3) devono essere modificati, successivamente alla redazione corretta e definitiva degli allegati A1) A2) A3)

6. Rendiconto di gestione 2023 conto del bilancio, dall'allegato attestante la composizione del FCDE – fondo crediti di dubbia esigibilità – emerge quanto segue:

6.1. Andamento FCDE 2022 e 2023:

Residui attivi titolo 1 e 3 al 31/12/2022	919.948,40
FCDE 2022	367.211,00
Percentuale FCDE 2022 rispetto entrate	39,92%
Residui attivi titolo 1 e 3 al 31/12/2023	966.967,76
FCDE 2023	302.643,59
Percentuale FCDE 2023 rispetto entrate	31,30%

Emerge, quindi, che i residui attivi 2023 sono aumentati rispetto a quelli 2022, ma il FCDE è diminuito. Questa ipotesi si può verificare solo nel caso in cui fossero migliorati gli incassi a residuo negli anni precedenti, elementi di base per il calcolo del FCDE a rendiconto.

6.2. Risulta nel capitolo n. 1115 un residuo attivo IMU ordinaria pari ad euro 65.587,34 non accantonato a FCDE. Come noto, l'IMU ordinaria si accerta per cassa, non per competenza, e i residui attivi sono giustificati solo da incassi nei primi mesi dell'anno seguente, prima della chiusura del rendiconto. Occorre verificare nel dettaglio gli incassi 2024 relativi a IMU 2023 entro il 19 marzo 2024, data di chiusura – almeno formale -del rendiconto 2023

6.3. Ne consegue la necessità di rivedere il calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità 2023

7. Rendiconto di gestione 2023, conto del bilancio, dall'Allegato a2), dettaglio risultato di amministrazione quote vincolate, emerge quanto segue:
 7.1. Colonna b) avanzo vincolato 2022 applicato al bilancio 2023, gli importi risultano errati, in quanto il totale della colonna b) è pari a € 29.058,67 mentre l'avanzo applicato come esposto nel prospetto equilibri risulta € 19.680,40
 7.2. Occorre di conseguenza redigere:
 7.2.1 prospetto nel quale si elenchino le spese titolo II e le relative fonti di finanziamento (in particolare, sono rilevanti il modello utilizzo frontalieri trasmesso al Ministero e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato)
 7.2.2 prospetto utilizzo avanzo di amministrazione vincolato
 7.2.3 prospetto utilizzo avanzo di amministrazione destinato agli investimenti
 7.2.4 prospetto gestione entrate e spese vincolate
 7.3 Colonna c): non risultano evidenziati accertamenti di competenza vincolati
 7.4. Le correzioni di cui sopra comportano modifiche al modello Allegato a2) e al quadro generale riassuntivo

8. Rendiconto di gestione 2023, conto del bilancio, dall'Allegato a3), dettaglio risultato di amministrazione quote destinate agli investimenti, emerge quanto segue:
 8.1. Colonna b) entrate destinate agli investimenti accertati risultano (come già espresso nel punto sub 1. di cui sopra) pari a € 2.405.192,49, mentre gli accertamenti complessivamente assunti al titolo IV risultano pari a € 1.107.317,37
 8.2. Colonna c): l'importo esposto relativo a "Impegni 2023 finanziati da entrate destinate accertate 2023 o da quote destinate del risultato di amministrazione 2022" "non trova rispondenza in altre parti del rendiconto
 8.3. Le correzioni di cui sopra comportano modifiche al modello Allegato a3) e al quadro generale riassuntivo.

9. Le criticità contabili di cui sopra si riflettono anche sulle rilevazioni contabili esercizio 2024, sulla cui veridicità è plausibile dubitare se non altro per il difettoso utilizzo della procedura software gestionale, nelle sue diverse funzioni e nelle annualità di riferimento.

Evidenziate le criticità di cui sopra finora riscontrate, in pochi giorni di lavoro, lo studio scrivente consiglia il Comune di comunicare alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, la delicata situazione contabile in essere, chiedendo consulto per la riapprovazione del rendiconto 2023 – intangibile - come già ammesso da altre Sezioni regionali (vedasi Corte Conti Veneto delibera n. 1/2024).

In merito alla riapprovazione del rendiconto le Sezioni Corte dei conti evidenziano che il tema della modificabilità o meno del rendiconto approvato dal Comune si scontra con il principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto, che evidenzia come una volta approvato è intangibile e non può essere modificato in nessuna delle sue parti.

Tuttavia, le Sezioni riunite in speciale composizione, nella deliberazione n. 16/2022, hanno affermato che benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di "auto-correzione", lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l'amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il "preponderante interesse pubblico" (art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990). Non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell'ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell'ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell'art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch'essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, **quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali.**

Il principio di intangibilità deve essere comunque coordinato con i principi generali di cui Dlgs 11872011 e smi, in particolare il principio di veridicità, attendibilità, la correttezza e la comprensibilità delle risultanze contabili. “Il principio della veridicità fa esplicito riferimento al principio del true and

fair view, che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali".

In attesa di nuovo confronto con gli amministratori e gli uffici comunali, porgiamo cordiali saluti.

Milano, 21.09.2024

dott. Maurizio Delfino

Delfino & Partners spa